



AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Bollettino

Settimanale

Anno XXX - n. 23

**Publicato sul sito www.agcm.it
8 giugno 2020**

SOMMARIO

INTESE E ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE	5
I780 - MERCATO DEL CALCESTRUZZO IN VENETO	
<i>Provvedimento n. 28243</i>	5
I838 - RESTRIZIONI NELL'ACQUISTO DEGLI ACCUMULATORI AL PIOMBO ESAUSTI	
<i>Provvedimento n. 28245</i>	7
A540 - CONDOTTE ABUSIVE ITALGAS/ATEM VENEZIA 1	
<i>Provvedimento n. 28249</i>	10
OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE	21
C11205B - ELETTRONICA INDUSTRIALE/DIGITAL MULTIMEDIA TECHNOLOGIES-REVISIONE MISURE	
<i>Provvedimento n. 28242</i>	21
ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA	23
AS1666 - ITALIAN EXIBITION GROUP - FIERA DI RIMINI/MERCATO DEL SISTEMA FIERISTICO E ALLESTIMENTO - PROVINCIA DI RIMINI	23
AS1667 - ITALIAN EXIBITION GROUP - FIERA DI RIMINI/MERCATO DEL SISTEMA FIERISTICO E ALLESTIMENTO - COMUNE DI RIMINI	28
AS1668 - ITALIAN EXIBITION GROUP - FIERA DI RIMINI/MERCATO DEL SISTEMA FIERISTICO E ALLESTIMENTO - CAMERA DI COMMERCIO DELLA ROMAGNA	33
AS1669 - PROROGA DEI DIRITTI D'USO DELLE FREQUENZE DI TELECOMUNICAZIONE AI SENSI DEL CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE	38
AS1670 - PROBLEMATICHE DI CARATTERE CONCORRENZIALE EMERSE NEL MERCATO DELL'EDITORIA SCOLASTICA A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19	46
AS1671 - DISCIPLINA DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEI MEDICINALI ALLERGENI	49
AS1672 - CAPITANERIA DI PORTO DI CIVITAVECCHIA/MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI BUNKERAGGIO A MEZZO BETTOLINA	51
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE	54
PS9753 - ENEGAN ADDEBITI VARI	
<i>Provvedimento n. 28246</i>	54

AS1672 - CAPITANERIA DI PORTO DI CIVITAVECCHIA/MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI BUNKERAGGIO A MEZZO BETTOLINA

Roma, 29 maggio 2020

Capitaneria di Porto di Civitavecchia

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a seguito della ricezione di una segnalazione relativa a restrizioni all'esercizio dell'attività di bunkeraggio a mezzo bettolina nel porto di Civitavecchia, nella propria riunione del 27 maggio 2020, ha ritenuto di svolgere alcune osservazioni nell'esercizio dei propri poteri di cui all'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in merito alle disposizioni contenute nell'ordinanza n. 14 del 31 marzo 2003 (*Regolamento di sicurezza, di polizia portuale e dei servizi marittimi del porto e della rada di Civitavecchia*) adottata dalla Capitaneria di Porto del Circondario Marittimo di Civitavecchia.

In particolare, l'art. 24 della citata ordinanza (*Rifornimento di bunker, di acqua e ritiro rifiuti da bordo*) prevede che: *“Il rifornimento alle navi mercantili (ad esclusione delle petroliere, per le quali si applicano le norme previste dall'apposita Ordinanza e delle navi in transito nella rada) di acqua e di bunker per mezzo di bettoline deve essere effettuato esclusivamente da ditte concessionarie con uso degli impianti fissi esistenti. [...]”*. L'art. 71 (*Servizio di bunkeraggio*) della medesima ordinanza prevede inoltre: *“Modalità di bunkeraggio: Il bunkeraggio in ambito portuale alle motonavi e alle unità minori può essere effettuato: - a mezzo bettolina con operazioni di travaso da impianto fisso in concessione o da autobotte [...]”*. L'applicazione di dette disposizioni ha quindi precluso l'operatività del segnalante nel Porto di Civitavecchia, atteso che la sua attività risulta al momento sospesa in quanto il suo approvvigionamento di carburante proviene da depositi diversi da quello presente nella relativa area portuale.

Si fa presente che la disciplina dell'attività di bunkeraggio è regolata in maniera specifica da una circolare del Ministero dei Trasporti n. 16 del 19 luglio 2002 (prot. n. DEM3/1823), avente ad oggetto *“Disciplina dell'attività di bunkeraggio nei porti marittimi”* in cui è contenuta una sezione *ad hoc* relativa al *“Bunkeraggio a mezzo bettolina”* (sub lett. A).

La disciplina prevista nella circolare ministeriale non individua in alcun modo l'obbligo, per l'operatore concessionario dell'attività di bunkeraggio a mezzo bettolina, di approvvigionarsi esclusivamente presso i depositi costieri locali. Ciò appare, del resto, confermato dal fatto che in numerosi altri Porti italiani le imprese concessionarie operano senza tale limitazione, approvvigionandosi anche da depositi siti in porti diversi da quello di effettuazione del servizio.

L’Autorità, già nel 2001, aveva adottato una segnalazione con riferimento ad analoga restrizione per lo svolgimento dell’attività di bunkeraggio presso il porto di Palermo¹. Al riguardo, l’Autorità ritiene quindi necessario ribadire che la previsione di un obbligo di approvvigionamento presso il deposito costiero locale rappresenta una restrizione della concorrenza nella commercializzazione del carburante suscettibile di attribuire potere di mercato a un solo operatore della vendita, a discapito sia dell’attività dei concorrenti, sia della possibilità per la clientela di ottenere migliori condizioni di acquisto del prodotto tramite un confronto competitivo *in nuce* precluso, danneggiando in ultima analisi i consumatori finali, clienti delle compagnie di navigazione che, nel caso di specie, si riforniscono di carburante presso il porto di Civitavecchia.

La limitazione esaminata, peraltro, non appare giustificata da ragioni di sicurezza. Infatti, con la richiesta di parere formulata il 10 febbraio scorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla questione in esame, la stessa Capitaneria di Porto di Civitavecchia si è dichiarata disponibile a modificare la disciplina esistente (*“Al riguardo, si osserva che la ratio delle succitate previsioni sia da ricondursi a profili di sicurezza delle operazioni di bunkeraggio in ambito portuale (ex circolare DEM3/1823 del 19 luglio 2002) e non direttamente ad aspetti connessi alla legittimità amministrativa delle stesse, fermo restando che, trattandosi di disposizioni contenute all’interno di un provvedimento regolatore emanato dalla scrivente, si avrebbe – se del caso – la possibilità di procedere ad una revisione delle stesse ai fini di una indubbia interpretazione estensiva e non restrittiva degli aspetti commerciali (come più volte raccomandato da Codesto Dicastero)”*) sottolineando che non rinvenga: *“alcun elemento che possa precludere l’esercizio delle modalità tecniche con cui è stata predisposta l’attività da parte del [segnalante] così come – tra l’altro – risulta già avvenire presso altri scali nazionali ove tale società è titolare di concessione”*.

In conclusione, sulla base di quanto precede, l’Autorità auspica che codesta Capitaneria di Porto provveda a modificare il proprio *Regolamento di sicurezza, di polizia portuale e dei servizi marittimi del porto e della rada di Civitavecchia* in senso conforme alla disciplina della concorrenza, eliminando le disposizioni restrittive sopra indicate e, nelle more, acceda a una loro interpretazione che consenta ai soggetti già concessionari dell’attività di bunkeraggio a mezzo bettolina di poter operare nel mercato senza improprie limitazioni.

L’Autorità invita l’amministrazione in indirizzo a comunicare, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della presente segnalazione, le determinazioni assunte riguardo alle criticità concorrenziali sopra evidenziate.

¹ In tal caso, nella segnalazione AS212 del 26 marzo 2001 *“Attività di Regolamentazione dell’Autorità Portuale di Palermo”* l’Autorità aveva sottolineato che: *“che l’obbligo di rifornirsi esclusivamente presso il deposito, previsto nell’ordinanza dell’Autorità portuale, non sembra trovare alcun riscontro nelle disposizioni impartite, per ragioni di sicurezza, dalla Capitaneria di porto, come riconosciuto nelle stesse premesse dell’ordinanza n. 3/98, laddove si afferma che “Ai fini della sicurezza è vigente l’Ordinanza dell’Autorità Marittima n. 140 del 17.12.1997 con cui è stato approvato il Regolamento delle operazioni di bunkeraggio nel porto di Palermo” e con la quale la Capitaneria ha ritenuto necessario solo limitare il traffico di autobotti nel porto di Palermo”* e ha concluso che *“Ciò premesso, considerata l’insussistenza di ragioni di sicurezza sottese all’emanazione dell’ordinanza n. 3/98, l’Autorità ritiene che la stessa abbia, di fatto, riconfigurato la struttura del mercato dell’approvvigionamento di carburante per i servizi di bunkeraggio nel porto di Palermo, determinando ingiustificate limitazioni della concorrenza. Infatti, mentre in precedenza l’approvvigionamento di carburante poteva avvenire anche da depositi esterni all’area portuale, a seguito dell’entrata in vigore dell’ordinanza in questione si è limitato l’approvvigionamento al solo gasolio fornito dall’impresa concessionaria del deposito, creando in capo a Commissionaria Petroli Srl una posizione di monopolio. L’ordinanza, in altri termini, ha comportato una drastica riduzione del grado di concorrenza nelle attività di approvvigionamento di carburante nel porto di Palermo, favorendo il passaggio da una struttura di mercato caratterizzata dalla presenza di più operatori in regime di concorrenza ad una struttura monopolistica”*.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90, salvo che vengano rappresentate, entro 7 giorni dal ricevimento della presente comunicazione, eventuali ragioni ostative alla pubblicazione.

per IL PRESIDENTE
il Componente anziano
Gabriella Muscolo
